



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2014/08.21/000320-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO AUMENTO QUANTITATIVI ANNUI IN INGRESSO PRESSO L'IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI, (VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - A.U.A. N. 14/017), NEL COMUNE DI VILLAFALLETTO.

PROPONENTE: CALCESTRUZZI MARTINO S.R.L., VIA VOTTIGNASCO N. 21, 12020 VILLAFALLETTO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 25.10.2021 con prot. di ric. n. 64795, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Calcestruzzi Martino S.r.l., con sede legale in Via Vottignasco n. 21 a Villafalletto;
- con nota provinciale prot. n. 65172 del 26.10.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 26 ottobre al 24 novembre 2021;
- con nota prot. n. 65173 del 26.10.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "*impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici;
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 1° dicembre 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).
 2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto consiste in una variazione

dei quantitativi in ingresso, inteso come quantitativo annuo trattato R13/R5, della categoria di rifiuti presente in autorizzazione; nulla varia per quanto riguarda la disposizione planimetrica del lay-out inerente alle operazioni di recupero rifiuti individuate dal D.M. 05/02/98 - per l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti al n. 583 compresa nell'A.U.A. n. 14/017 rilasciata dal SUAP del comune di Villafalletto in data 25/08/2014 (volturata in data 22/02/2021) in capo alla ditta Calcestruzzi Martino S.r.l..

Contestualmente la ditta richiede l'introduzione in autorizzazione di una benna frantoio (dotata di elettromagnete di protezione), che la ditta intende associare al frantoio fisso già autorizzato per il recupero R5 dei rifiuti inerti.

Sulla base dei dati dichiarati, nella tabella seguente si riportano i quantitativi autorizzati e le modifiche richieste:

Operazioni di recupero	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	Descrizione	Quantitativo massimo annualmente ritirato SITUAZIONE ATTUALE	Quantitativo massimo annualmente ritirato SITUAZIONE RICHIES TA
R5 - R13	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	5.100 t	20.000 t
R5 - R13	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	1.360 t	2.000 t

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b. Atmosfera

Si tratta di un'attività che prevede la produzione di emissioni in atmosfera diffuse, oltre a quelle veicolari connesse ai mezzi in ingresso e in uscita dal sito; a tal proposito si faccia riferimento al piano emissivo autorizzato con il provvedimento di A.U.A..

La tipologia dei rifiuti gestiti data la loro natura inerte, non rilasciano emissioni odorigene. La variazione dell'autorizzazione richiesta non comporterà in tal senso variazioni alla produzione di emissioni in atmosfera.

c. Rumore

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica presentata, si esprime la seguente perplessità:

1. Nel descrivere sorgenti attraverso dei livelli di pressione sonora, la distanza r (riferita a metri) deve essere tale da garantire la condizione di "campo lontano" (tipicamente $r > 3*L$, dove L è la più grande dimensione lineare della sorgente in esame). Pertanto, nel caso in esame, la distanza di 2 metri (indicata a pagina 10 dell'elaborato) non è condizione di campo lontano per le sorgenti indicate (benna frantoio) che hanno dimensioni anche notevoli e sicuramente superiori ai 2 metri. Pertanto, è necessario che vengano effettuate nuove misure in condizioni di campo lontano.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- il progetto riguarda un sito esistente già attivo sul territorio, senza comportare consumo di suolo;
- Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle emissioni in atmosfera;
- Non emergono particolari criticità in riferimento alle problematiche connesse al comparto rifiuti;
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, ed in particolare quelli relativi al rispetto della vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- In data 1° dicembre 2021, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 73376 del 2.12.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto il progetto riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo e gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Atmosfera; c. Rumore".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 25.10.2021 con prot. di ric. n. 64795, da parte del legale rappresentante della società Calcestruzzi Martino S.r.l., con sede legale in Via Vottignasco n. 21 a Villafalletto, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE** che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per l'attuazione del progetto.
 - a) I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
 - b) Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
 - c) Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.
 - d) Per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico, è necessario che vengano effettuate nuove misure in condizioni di campo lontano.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100

Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale